



COMUNE DI ROSARNO

- Provincia di REGGIO CALABRIA -

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (*) (**)

(*) APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 07 DEL 13 FEBBRAIO 2002.

(**) RETTIFICATO ED INTEGRATO CON DELIBERA DI C.C. N° 29 DEL 28/06/2002.

- REGOLAMENTO COMUNALE PER LA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

CAPO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità esterna nel territorio del Comune di Rosarno, nonché quelle intese all'applicazione ed alla riscossione della relativa imposta.
2. Vengono altresì disciplinati, nello stesso ambito, il servizio delle pubbliche affissioni nonché la riscossione del diritto relativo.

ART. 2 – CLASSIFICAZIONE E TARIFFE

1. A fini dell'applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento dettate in materia, il Comune di Rosarno rientra nella IV classe impositiva.
2. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta comunale entro il 31 dicembre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge; in caso di mancata adozione della deliberazione in questione, si applicano le tariffe stabilite dalla legge per la classe di appartenenza del Comune.
3. In ogni caso le tariffe e le variazioni al presente regolamento possono essere deliberate entro il termine di approvazione del bilancio, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, a condizione che la normativa di riferimento lo consente.

ART. 3 – PRESUPPOSTO PER L'IMPOSIZIONE

1. È soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili.
2. Assumono rilievo, al fine suddetto, i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica alla scopo di promuovere la domanda di beni e servizi così come quelli intesi a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. Sono soggetti al pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni i manifesti, gli avvisi, le comunicazioni e simili, di qualunque materiale costituiti, aventi natura istituzionale, sociale o comunque privi di rilevanza economica, nonché di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche nei limiti stabiliti nell'art. 9 del presente Regolamento.
4. La loro esposizione viene effettuata a cura del Comune negli appositi spazi all'uopo riservati dall'Ufficio comunale competente.
5. Il Comune può tuttavia consentire l'affissione diretta, da parte degli interessati o per loro conto, su attrezzature apposite e su impianti all'uopo predisposti, di manifesti, cartelli e di altri mezzi similari di cui al precedente terzo comma. In tale caso è dovuto il pagamento dell'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva degli impianti, nella misura e con le modalità previste dal presente Regolamento per la pubblicità ordinaria, di cui all'art. 26.

ART. 4 – PRESTAZIONI ACCESSORIE

1. Qualora il Comune provveda, su richiesta, a collocare direttamente i mezzi pubblicitari indicati

nel primo comma del precedente articolo 3, sarà dovuto, oltre al pagamento della relativa imposta, il rimborso di ogni altra spesa in forma e misura da concordarsi di volta in volta con i committenti.

ART. 5 – CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE COMUNALI

1. Nel caso in cui, per l'esecuzione di pubblicità, vengano utilizzati impianti installati su beni appartenenti o dati in concessione al Comune, è dovuto, in aggiunta all'imposta, un corrispettivo a titolo di canone di locazione o di concessione, salva l'applicazione della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Alla determinazione del corrispettivo sarà provveduto con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 6 – IMPIANTI PUBBLICITARI IN GENERE

1. Al momento della presentazione della prescritta dichiarazione per l'esecuzione di pubblicità, di cui in seguito, l'interessato, al fine di ottenere l'autorizzazione relativa all'installazione dell'impianto pubblicitario richiesto, deve produrre bozzetto, in duplice copia, riprodotto, anche a colori, il mezzo da esporre, che dovrà avere le seguenti dimensioni e caratteristiche:
 - Le insegne a bandiera installate su fabbricati devono essere proporzionate all'altezza del fabbricato e alla larghezza della sede stradale;
 - Gli impianti ovunque installati non devono avere un'altezza da terra inferiore a m. 2,50.
2. Dopo l'esame favorevole, un esemplare del bozzetto di cui sopra verrà restituito, con visto del funzionario responsabile, all'interessato, che, a far tempo dalla data del rilascio dell'autorizzazione potrà provvedere all'esecuzione.
3. Di norma, la realizzazione dell'impianto, nella forma e nelle dimensioni precisate ed approvate, è affidata al richiedente o suo incaricato, che dovrà utilizzare, salve le disposizioni anche modificative dell'ufficio competente, il materiale indicato nel bozzetto-progetto più volte menzionato.

ART. 7 – IMPIANTI PUBBLICITARI E IMPIANTI LUMINOSI AD USO PUBBLICITA' DI TERZI.

1. Il Comune può rilasciare a persone fisiche o società autorizzazione ad installazione, su suolo pubblico e/o privato di pannelli pubblicitari di dimensione utile alla pubblicità fino a mq. 18 *per facciata* (*) da adibire a pubblicità per conto terzi.
2. Qualora le installazioni di cui al comma precedente devono essere poste in essere su suolo pubblico, oltre l'imposta sulla pubblicità è dovuta la relativa tassa (COSAP) in misura stabilita dal regolamento comunale.
3. Le predette installazioni dovranno essere architettonicamente compatibili con l'ambiente nel quale dovranno essere collocate. Nel centro urbano i materiali da utilizzare e le eventuali rifiniture dovranno essere uguali o comunque simili ai pannelli destinati alle pubbliche affissioni.
4. Ad ogni singolo richiedente non potranno essere concesse più di 72 mq *complessivi di superficie utile alla pubblicità* per l'installazione di pannelli cui al comma 1. (*)
5. L'autorizzazione ha validità annuale e si rinnova, tacitamente, previo pagamento di quanto dovuto alla scadenza, salvo disdetta di una delle parti comunicata tramite raccomandata A/R, almeno un mese prima della scadenza.
6. Alla stesse condizioni di cui ai commi precedenti potranno essere rilasciate autorizzazioni per l'installazione di pannelli pubblicitari luminosi; in tal caso la superficie totale utile del pannello non potrà superare i 10 mq., ed ad ogni singolo richiedente non potrà essere concessa l'autorizzazione per più di mq 30. I titolari delle autorizzazioni di cui al presente comma dovranno garantire, gratuitamente, all'Amministrazione Comunale n. 100 passaggi giornalieri di non meno di 30 secondi.
7. Rimane esclusiva facoltà del Comune, contingentare successivamente, la superficie destinata alle installazioni regolamentate dal presente articolo.
8. Le cooperative di giovani costituite ai sensi di legge hanno titolo preferenziale al rilascio delle

autorizzazioni di cui al presente articolo.

(*) I termini in corsivo sono stati così stabiliti con delibera di C.C. n° 29 del 28/06/2002.

ART. 8 – IMPIANTI RISERVATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI IN GENERALE – RIPARTIZIONE

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, è di mq 270.
2. Il Comune si riserva l'installazione di impianti pubblicitari mobili ad uso affissioni per pubblicità elettorale e referendaria.
3. Gli spazi per le pubbliche affissioni di natura istituzionale, sociale e per quelle prive di rilevanza economica sono fissati in mq. 50; per eventuali spazi di proprietà privata la superficie utilizzabile è determinata in mq 50, previo consenso dei proprietari, sentito il responsabile dell'Ufficio Urbanistica salvo il parere della Sovrintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali, ove ritenuto necessario.
4. Il Comune, senza obbligo di corresponsione di compenso alcuno, ha sempre la facoltà di utilizzare per le affissioni gli assiti, i tralicci, gli steccati, le armature di cui è stata autorizzata la realizzazione nei cantieri edili, senza tuttavia pregiudicare le eventuali esigenze della costruzione.
5. Il Comune provvede ad adeguare annualmente la superficie di cui al primo comma in rapporto alle variazioni, se significative, della popolazione.

ART. 9 – IMPIANTI RISERVATI AD AFFISSIONI COMMERCIALI E DIRETTE

1. Nell'ambito degli impianti di cui al primo comma dell'articolo precedente vengono destinati dal Comune appositi spazi da riservarsi alle affissioni di natura commerciale ed a quelle eseguite direttamente dai soggetti privati debitamente autorizzati.
2. La superficie dei predetti impianti è, rispettivamente, pari a mq.150 e mq. 30.

ART. 10 - IMPIANTI INSTALLATI DA PRIVATI AD USO MANIFESTI FUNERARI.

Le imprese di pompe funebri regolarmente autorizzate operanti sul territorio comunale, possono richiedere autorizzazione ad installare pannelli per affissione da riservarsi esclusivamente ad annunci mortuari o funebri, qualora non siano stati predisposti dal Comune gli appositi pannelli;

A al fine gli stessi devono presentare apposita domanda, allegando esauriente relazione tecnica descrittiva dell'intervento, comprensiva di planimetria, nonché bozzetto riprodotto la tipologia dei pannelli, le dimensioni e le caratteristiche dello stesso.

I pannelli installati nel centro urbano dovranno avere caratteristiche identiche o comunque simili a quelli installati dal Comune.

Ogni ditta non potrà essere autorizzata per più di mq. 20, con le modalità e le localizzazioni da stabilirsi nel piano generale di cui all'art. 11

ART. 11 - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI-

Il piano generale degli impianti, che viene approvato dalla Giunta Comunale su proposta congiunta del responsabile del servizio urbanistica e del servizio pubblicità ed affissioni del Comune, stabilisce i punti di allocazione degli impianti destinate alla pubbliche affissioni di competenza comunale nonché le caratteristiche generale degli stessi.

Stabilisce altresì che le strutture di sostegno delle insegne, degli impianti pubblicitari di cui al 6, non direttamente installate sulla sede di esercizio, dovranno avere caratteristiche simili agli impianti comunali destinate alle pubbliche affissioni.

Il Piano di cui ai precedenti commi disciplinerà, inoltre, l'allocazione ed individuazione degli spazi destinati agli impianti per la pubblicità e per le pubbliche affissioni, comprese quelle di cui allo art.10 del presente regolamento

ART. 12 – DIVIETI E LIMITAZIONI

1. La pubblicità sonora si intende limitata a casi eccezionali da autorizzarsi di volta in volta e per tempi ed orari prefissati, così come possono essere ammessi, in momenti predeterminati, la di-

- stribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
2. La pubblicità a mezzo di aerei è consentita in occasione di manifestazioni sportive e solo nei luoghi ove si svolgono, comprese le zone adiacenti. Il Comune potrà, in casi particolari, autorizzare comunque l'effettuazione di detta forma pubblicitaria per tutto lo spazio soprastante il territorio comunale.
 3. È sempre consentita la pubblicità eseguita con palloni frenati.
 4. I supporti dei mezzi pubblicitari, quali tralicci, pali di sostegno, cassoni illuminati, telai, quadri per affissioni, ecc., devono essere rimossi unitamente alla pubblicità o alle affissioni eseguite dai soggetti privati. Possono essere mantenuti fino alla eventuale sostituzione dei mezzi pubblicitari e comunque non oltre 5 (cinque) giorni dalla cessazione della pubblicità o dell'affissione, risultante dalla dichiarazione di cessazione o di scadenza indicata agli effetti dell'applicazione dell'imposta.
 5. In ogni caso le autorizzazioni comunali all'esecuzione della pubblicità sono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti dei terzi, né esimono gli interessati dall'acquisizione di ogni altra autorizzazione di competenza di autorità ed enti diversi.
 6. L'esposizione, anche abusiva, di manifesti, avvisi, disegni, scritte e simili, comunque effettuata in contravvenzione alle disposizioni del codice penale e di altre leggi speciali sarà perseguita e punita a norma di legge, salvo quanto stabilito in tema di infrazioni al presente Regolamento.

ART. 13 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Alla gestione del servizio della pubblicità e delle pubbliche affissioni è preposto apposito ufficio nei cui locali saranno esposti, a disposizione del pubblico, le tariffe ed il Regolamento per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni.
2. Nei locali suddetti dovranno pure essere esposti, in modo da potersi agevolmente consultare da parte degli interessati, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione della categoria alla quale gli spazi medesimi appartengono, ed il registro cronologico delle commissioni.

ART. 14 – DOTAZIONE DELL'UFFICIO

1. Il Comune provvederà a dotare l'Ufficio, di cui al predetto articolo, degli attrezzi e del materiale necessario onde consentire un regolare e tempestivo funzionamento del servizio, quali motofurgoncini, scale, secchi per colla, spazzole, pennelli e raspe e quanto altro richiesto.
2. Nei locali destinati all'ufficio suddetto sarà installata anche una idonea cassaforte per il deposito provvisorio delle somme riscosse direttamente, nel caso di particolari esigenze organizzative.

ART. 15 – RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA E DEL DIRITTO

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità deve essere effettuata mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero direttamente presso la tesoreria comunale nel rispetto di quanto previsto dal regolamento generale sulle entrate dell'Ente, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario anche mediante conto corrente postale.
2. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegato alla prescritta dichiarazione, di cui all'art. 18.
3. La riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni viene effettuata, nel caso di cui al secondo comma dell'art. 11, a mani del dipendente responsabile della gestione del servizio pubblicità e pubbliche affissioni, di cui all'articolo successivo.
4. Questi deve fare annotare negli appositi bollettari le somme riscosse di volta in volta e quindi far depositare provvisoriamente le somme stesse nella cassaforte installata nei locali dell'ufficio.
5. Tale deposito provvisorio, tuttavia, non deve avere una durata superiore a due settimane e, pertanto, il predetto dipendente, deve provvedere, con cadenza bisettimanale a far versare alla tesoreria comunale tutti gli incassi. La ricevuta, che sarà rilasciata dalla tesoreria comunale, verrà consegnata giornalmente all'ufficio contabilità del Comune.
6. Per l'ipotesi di ritardo, nei versamenti suddetti, verranno applicate le disposizioni dei primi due

commi dell'art. 228 del Regolamento sull'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con R. D. 23 maggio 1924, n° 827.

7. In tutti gli altri casi, il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni, deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio relativo, secondo le modalità previste per il pagamento dell'imposta.

ART. 16 – RESPONSABILITÀ DEL DIPENDENTE PREPOSTO AL SERVIZIO

Il dipendente responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è designato, con deliberazione della Giunta Comunale e di l suo nominativo comunicato alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, una volta che l'atto sia divenuto esecutivo a norma di legge e, in ogni caso, non oltre 60 giorni dalla sua nomina.

Lo stesso, se ne ha le prerogative, può nominare un responsabile di procedimento, ai sensi della normativa vigente e dei vigente regolamento comunale in materia di uffici e servizi.

ART. 17 – RACCOLTA DEI DATI

1. Il responsabile del servizio per la pubblicità e per le pubbliche affissioni dovrà curare, inoltre, la raccolta e la elaborazione dei dati relativi al servizio medesimo, dati che dovranno essere coordinati in una relazione da redigere alla fine di ogni anno e da consegnarsi al Sindaco, entro il giorno 10 del mese di gennaio dell'anno successivo.

ART. 18 – CONTROLLI

1. Il controllo sul regolare funzionamento del servizio sia per quanto riguarda la pubblicità che per quanto riguarda le pubbliche affissioni è affidato la Responsabile del servizio stesso, individuato dalla G.M anche in fase di approvazione del P.E.G, che dovrà effettuare tutti i controlli previsti dalla Legge nonché dal presente regolamento

ART. 19 – COMPITI ED ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE ADDETTO

1. Gli addetti alla gestione del servizio, sotto la diretta dipendenza del responsabile, presteranno la loro opera nelle località e nelle ore fissate nei piani di lavoro, con l'osservanza delle disposizioni e delle istruzioni loro impartite.
2. Esercitano anche compiti di vigilanza sulla esecuzione della pubblicità e delle affissioni private dirette, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari e sul pagamento dei diritti relativi alle pubbliche affissioni.
3. Essi sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Sindaco e, nei limiti dei compiti cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi ed accertamenti nelle località pubbliche o aperte al pubblico dove possono essere effettuate le attività pubblicitarie.
4. Sono inoltre autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni del Regolamento comunale in materia di pubblicità, con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n° 689.

ART. 20 – SOGGETTI PASSIVI

1. L'imposta comunale sulla pubblicità è dovuta, in via principale, da colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale viene diffuso il messaggio pubblicitario.
2. È dovuta, in solido, da colui che produce o vende la merce reclamizzata o svolge i servizi e le attività oggetto della pubblicità.
3. Alla corresponsione del diritto dovuto per le pubbliche affissioni sono solidalmente obbligati, oltre al committente, la persona, la ditta, l'ente o i terzi nell'interesse dei quali l'affissione è stata richiesta.
4. Il pagamento dell'imposta, delle sanzioni e di ogni altro diritto dovuto da parte di uno dei soggetti indicati ha effetto liberatorio nei confronti degli altri coobbligati.

ART. 21 – DICHIARAZIONE DEL CONTRIBUENTE E RICHIESTE DI AFFISSIONI

1. L'esecuzione della pubblicità è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione, anche cumulativa da parte dell'interessato, indicato all'articolo precedente.
2. La dichiarazione, deve essere corredata dalla documentazione richiesta dagli uffici comunali, con particolare riguardo al bozzetto-progetto, sia agli effetti dell'applicazione dell'imposta (Oggetto, località, durata, dimensioni, caratteristiche del mezzo pubblicitario da esporre), sia gli effetti della verifica di conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.
3. La dichiarazione incompleta nel contenuto o nella documentazione verrà respinta.
4. Le autorizzazioni rilasciate dal Comune per l'esecuzione di pubblicità scadono nel termine di giorni 30 (trenta) qualora la pubblicità stessa non venga realizzata.
5. La richiesta del servizio delle pubbliche affissioni deve indicare il periodo di esposizione e, ove interessino, gli spazi prescelti in una delle categorie di cui al precedente art. 4.

ART. 22 – RECLAMI

1. Gli eventuali reclami riferentisi all'attuazione pratica delle affissioni nonché all'esecuzione dei prestazioni accessorie di cui al precedente art. 5 debbono essere presentati per iscritto al protocollo dell'Ufficio affissioni tempestivamente e comunque non oltre la scadenza del termine di validità della commissione.
2. La mancata presentazione, nei termini suddetti, del reclamo comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio nonché la decadenza da ogni pretesa.

ART. 23 – AFFISSIONE DIRETTA DA PARTE DEGLI INTERESSATI

1. Il Comune può consentire l'affissione diretta, da parte degli interessati o per loro conto, di manifesti, avvisi, fotografie e simili in spazi all'uopo destinati, purché previamente autorizzata a norma del precedente art. 19 e con l'osservanza delle ulteriori seguenti prescrizioni, da valere, ove necessario, per le affissioni in generale:
 - a) Collocazione dei manifesti o altro negli appositi spazi o quadri la cui ubicazione e/o destinazione all'affissione siano state determinate o approvate dal Comune.
 - b) L'esecuzione deve essere preceduta dalla presentazione intesa ad ottenere l'autorizzazione, della indicazione dell'ubicazione e della categoria cui appartengono gli spazi sui quali i manifesti saranno collocati. A tale fine gli spazi dovranno essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo per ciascun utente e dovranno recare i dati identificativi dell'utente medesimo autorizzato all'utilizzazione dello o degli spazi.
 - c) Apposizione da parte dell'ufficio competente su ogni manifesto affisso di un timbro comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta, con l'indicazione della data di scadenza dell'affissione, della categoria relativa alla località, nonché di tutti gli altri elementi necessari.
 - d) Copertura dei quadri alla scadenza della esposizione dei mezzi pubblicitari, con carta di fondo di colore neutro.
 - e) È vietato coprire manifesti in corso di validità.
 - f) Stante le particolari caratteristiche delle affissioni, e nel rispetto di tutte le altre prescrizioni, le agenzie funebri, al fine di affiggere per conto altrui manifesti mortuari, possono munirsi di autorizzazioni con valenza annuale, rilasciate dal competente ufficio, in deroga alle prescrizioni di cui alle lettere b) e c). Le stesse agenzie dovranno mensilmente, e non oltre il giorno 10, comunicare all'ufficio affissioni prospetto riportante le affissioni poste in essere nel mese precedente, pena revoca dell'autorizzazione stessa ed a seguito di violazioni reiterate.

ART. 24 – SANZIONI

Le violazioni alle norme legislative ed a quelle al presente regolamento riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni sono punite, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge

24 novembre 1981, n° 689, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 103 ad euro 1.032 salva l'applicazione delle soprattasse previste dall'art. 23, commi 1 e 2, del D. L.vo n° 507 del 1993, in relazione, rispettivamente, all'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione e all'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o del diritto.

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 10 primo comma lett. d) della L. n° 448/2001, nell'azione di repressione dell'abusivismo, il Responsabile del servizio può definire bonariamente accertamenti e contenziosi in modo tale da far emergere volontariamente l'abusivismo stesso. A tal fine il Responsabile del servizio riduce le sanzioni ad 1/8 del minimo oppure può prescrivere, tenendo conto del principio del "favor rei", a carico dei responsabili azioni di recupero e riqualificazione da definirsi di volta in volta ed in relazione alla singola tipologia.

Tale ultima attività di definizione bonaria può essere applicata anche per gli accertamenti non definitivi e i procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni in materia di imposta sulla pubblicità commesse fino al 30/09/2001;

ART. 25 – RIMOZIONE E SEQUESTRO DEL MATERIALE ABUSIVO

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dai luoghi destinati o approvati dal Comune, nonché la pubblicità la cui esposizione, subordinata ad autorizzazione, non abbia ottenuto l'autorizzazione medesima o ne abbia disatteso i limiti e/o le prescrizioni.
2. Sono altresì considerate abusive le affissioni e la pubblicità per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i pagamenti dei tributi dovuti.
3. La eliminazione delle affissioni e la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi o dichiarati tali, dopo la notificazione ai responsabili, entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale, saranno disposte, a norma di legge, con ordinanza del Sindaco, assegnando ai trasgressori il termine di giorni 10 (dieci) per provvedervi. In caso di inottemperanza sarà provveduto a cura degli agenti comunali all'uopo autorizzati, addebitando ai responsabili le spese sostenute per la eliminazione o la rimozione.
4. Il materiale pubblicitario esposto abusivamente può essere sequestrato con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, dell'importo del diritto o dell'imposta, nonché dell'ammontare delle relative sanzioni, soprattasse ed interessi.
5. Nell'ordinanza sarà fissato un termine entro cui gli interessati potranno chiedere la restituzione del materiale sequestrato, previo versamento di una congrua cauzione, la cui entità sarà parimenti stabilita nell'atto di cui sopra.

CAPO II – IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

ART. 26 – FORME PUBBLICITARIE E LORO ASSOGGETTABILITÀ

1. L'esposizione di pubblicità, nelle diverse forme che essa può assumere, che qui di seguito vengono meglio specificate, viene effettuata a cura ed a spese di chi vi abbia interesse, tenuto, per ciò stesso, al pagamento della corrispondente imposta, di cui all'apposita tariffa allegata al presente regolamento, entro i limiti temporali ivi previsti e per ogni metro quadrato o altro parametro previsto.
2. Rientra nel concetto di pubblicità ordinaria l'esposizione di insegne, locandine, cartelli, targhe, stendardi, tele, tendoni, ombrelloni, globi, fac-simili di oggetti ed altri mezzi similari, non compresi nelle seguenti ipotesi pubblicitarie.
3. Le altre fattispecie si riferiscono, infatti, alla:
 - a) Pubblicità con luce, distinta in *luminosa*, che è quella in cui i caratteri ed i segni che formano la pubblicità sono essi stessi costituiti da una fonte di luce, ed *illuminata*, quella resa visibile di notte da una apposita fonte di luce;
 - b) Pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, posti trasversalmente o che comunque attraversano vie e piazze del territorio comunale;
 - c) Pubblicità eseguita a mezzo di pannelli luminosi o con proiezioni cinematografiche, anche

- se intermittenti, lampeggianti o successive, sopra schermi o pareti riflettenti;
- d) Pubblicità effettuata con veicoli in genere, quella, cioè, eseguita per conto proprio o altrui all'interno ed all'esterno di vetture autofilotranviarie, di battelli, barche e di ogni altro veicolo adibito ad uso pubblico o privato;
 - e) Iscrizione pubblicitarie su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto;
 - f) Pubblicità effettuata con aeromobili e simili, mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di manifestini e di oggetti;
 - g) Pubblicità eseguita con palloni frenati e simili;
 - h) Pubblicità eseguita in forma ambulante, mediante distribuzione anche con veicoli e a mano di manifestini o di altro materiale pubblicitario oppure mediante la circolazione di persone con cartelli, iscrizioni o altri mezzi pubblicitari;
 - i) Pubblicità sonora, eseguita, cioè, con apparecchi amplificatori e simili da specifici punti del territorio comunale.

ART. 27 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE

1. L'imposta relativa alla pubblicità visiva, di norma, si applica alla superficie imponibile del mezzo pubblicitario, pari alla minima figura piana geometrica entro la quale è circoscritto il mezzo medesimo.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è applicata in base alla superficie complessiva delle facce recanti pubblicità.
3. Per i mezzi pubblicitari costituiti da figure solide l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva del minimo solido geometrico nel quale la figura può essere compresa.
4. I festoni di bandierine e simili vengono calcolati come un unico mezzo pubblicitario, la cui superficie imponibile è pari a quella della figura piana geometrica che circoscrive il mezzo determinato come sopra.
5. Ai fini del calcolo d'imposta le superfici inferiori al metro quadrato si arrotondano al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre al primo, a mezzo metro quadrato.

ART. 28 – RIDUZIONI

1. La misura dell'imposta è ridotta alla metà in tutti i casi previsti dall'art. 16 del D. L.vo 15 novembre 1993, n° 507 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 29 – ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta tutte le forme pubblicitarie indicate all'art. 17 del D. L.vo 15 novembre 1993, n° 507 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO III – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 30 – OBBLIGATORIETÀ DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni di cui all'art. 3, terzo comma, del presente regolamento costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza comunale.
2. Il diritto relativo è dovuto secondo l'appartenenza della località in cui sono eseguite alla categoria normale o a quella speciale, di cui all'art. 4.

ART. 31 – TARIFFA

1. La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni, è stabilita sulla base dell'unità di misura costituita da un foglio di dimensione fino a cm. 70x100.
2. La tariffa è applicata per ciascun foglio in relazione alla durata dell'affissione.

ART. 32 – MODALITÀ PER LE AFFISSIONI

1. Le affissioni saranno effettuate alle date richieste, compatibilmente con le esigenze e possibilità del servizio relativo, seguendo l'ordine di ricevimento della commissione che deve essere accompagnata dall'attestazione dell'eseguito versamento del relativo diritto ed annotata nell'apposito registro cronologico.
2. Richiamato quanto stabilito dall'art. 22 del D. L.vo n° 507 del 1993, con particolare riguardo al tema del ritardo nell'affissione, la durata di quest'ultima, in ogni caso, decorrerà dal giorno in cui sarà stata eseguita al completo.

ART. 33 – SOSTITUZIONE MANIFESTI

1. Il Comune non assume responsabilità per i manifesti che venissero strappati o comunque deteriorati prima del termine di scadenza dell'affissione richiesta.
2. Tuttavia, l'Ufficio comunale, anche a seguito di segnalazione dei propri addetti e dopo le eventuali verifiche che si rendessero necessarie, provvederà, nel più breve tempo possibile e senza compenso alcuno, alla sostituzione con eventuali manifesti di scorta o con quelli forniti dall'utente in quantitativo sufficiente.
3. Nel frattempo saranno mantenuti a disposizione dell'interessato i relativi spazi.

ART. 34 – RIDUZIONI

1. La tariffa del diritto sulle pubbliche affissioni è ridotta alla metà nei casi previsti dall'art. 20 del D. L.vo 15 novembre 1993, n° 507.

ART. 35 – ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni le esposizioni di manifesti e di avvisi indicati all'art. 21 del D. L.vo n° 507 del 1993.

ART. 36 – PAGAMENTO

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato, in un'unica soluzione, al momento della richiesta del servizio, salvo il caso già citato di pagamento diretto per le affissioni non aventi carattere commerciale.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 37 – GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e per la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni può essere gestita direttamente dal Comune o affidata in concessione ad aggio o in base al minimo garantito.
2. Nel primo caso adotta i provvedimenti prescritti dalla legge per l'esercizio in economia;
3. Nel secondo caso il servizio è disciplinato dal presente regolamento e da specifico capitolato d'oneri approvato contestualmente all'indizione della gara.

ART. 38 – VIGENZA

Il presente regolamento secondo il disposto della legge n. 448 - art. 27, comma 8,- (finanziaria 2002) entra in vigore l'1.1.2002

ART. 39 – RINVIO

- 1 Per quanto non contemplato nel presente regolamento si applicano le disposizioni del D. L.vo 15 novembre 1993, n° 507, che si intendono qui richiamate, nonché le altre norme di legge e di regolamento dettate in materia.

INDICE

CAPO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	2
<i>ART. 1 – OGGETTO</i>	2
<i>ART. 2 – CLASSIFICAZIONE E TARIFFE</i>	2
<i>ART. 3 – PRESUPPOSTO PER L’IMPOSIZIONE</i>	2
<i>ART. 4 – PRESTAZIONI ACCESSORIE</i>	2
<i>ART. 5 – CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE COMUNALI</i>	3
<i>ART. 6 – IMPIANTI PUBBLICITARI IN GENERE</i>	3
<i>ART. 7 – IMPIANTI PUBBLICITARI E IMPIANTI LUMINOSI AD USO PUBBLICITA’ DI TERZI</i>	3
<i>ART. 8 – IMPIANTI RISERVATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI IN GENERALE – RIPARTIZIONE</i>	4
<i>ART. 9 – IMPIANTI RISERVATI AD AFFISSIONI COMMERCIALI E DIRETTE</i>	4
<i>ART. 10 - IMPIANTI INSTALLATI DA PRIVATI AD USO MANIFESTI FUNERARI.</i>	4
<i>ART. 11 - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI</i>	4
<i>ART. 12 – DIVIETI E LIMITAZIONI</i>	4
<i>ART. 13 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO</i>	5
<i>ART. 14 – DOTAZIONE DELL’UFFICIO</i>	5
<i>ART. 15 – RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA E DEL DIRITTO</i>	5
<i>ART. 16 – RESPONSABILITÀ DEL DIPENDENTE PREPOSTO AL SERVIZIO</i>	6
<i>ART. 17 – RACCOLTA DEI DATI</i>	6
<i>ART. 18 – CONTROLLI</i>	6
<i>ART. 19 – COMPITI ED ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE ADDETTO</i>	6
<i>ART. 20 – SOGGETTI PASSIVI</i>	6
<i>ART. 21 – DICHIARAZIONE DEL CONTRIBUENTE E RICHIESTE DI AFFISSIONI</i>	7
<i>ART. 22 – RECLAMI</i>	7
<i>ART. 23 – AFFISSIONE DIRETTA DA PARTE DEGLI INTERESSATI</i>	7
<i>ART. 24 – SANZIONI</i>	7
<i>ART. 25 – RIMOZIONE E SEQUESTRO DEL MATERIALE ABUSIVO</i>	8
CAPO II – IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ	8
<i>ART. 26 – FORME PUBBLICITARIE E LORO ASSOGGETTABILITÀ</i>	8
<i>ART. 27 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE</i>	9
<i>ART. 28 – RIDUZIONI</i>	9
<i>ART. 29 – ESENZIONI</i>	9
CAPO III – DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	9
<i>ART. 30 – OBBLIGATORIETÀ DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI</i>	9
<i>ART. 31 – TARIFFA</i>	9
<i>ART. 32 – MODALITÀ PER LE AFFISSIONI</i>	9
<i>ART. 33 – SOSTITUZIONE MANIFESTI</i>	10
<i>ART. 34 – RIDUZIONI</i>	10
<i>ART. 35 – ESENZIONI</i>	10
<i>ART. 36 – PAGAMENTO</i>	10
CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI	10
<i>ART. 37 – GESTIONE DEL SERVIZIO</i>	10
<i>ART. 38 – VIGENZA</i>	10
INDICE	11